

Allegato 2 - Capitolato Speciale d'Appalto

Affidamento della fornitura di contenitori metallici sagomati a forma di pesce per il conferimento e la raccolta di rifiuti plastici

PN FEAMPA 2021/2027, CUP G55C23000180009, SSLTP GAC DEI DUE MARI, AZIONE 2.A

Art. 1	Premessa	2
Art. 2	Fonte di finanziamento	2
Art. 3	Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione	2
Art. 4	Requisiti tecnico-costruttivi, funzionali ed estetici dei manufatti metallici	4
4.1	Specifiche concettuali, funzionali ed estetiche	4
4.2	Caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive	5
4.3	Requisiti di sicurezza	6
4.4	Trattamenti e finiture	6
4.5	Pannello informativo	7
4.6	Criteri Ambientali Minimi	7
4.7	Render illustrativi	8
4.8	Tolleranze dimensionali e modifiche progettuali	9
Art. 5	Progettazione e realizzazione del primo esemplare	9
Art. 6	Clausola d'opzione	10
Art. 7	Documentazione fotografica	10
Art. 8	Valore stimato dell'appalto	12
Art. 9	Stipula del contratto	12
Art. 10	Corrispettivo contrattuale	12
Art. 11	Durata del contratto e termine di esecuzione della fornitura	13
Art. 12	Divieto di cessione del contratto	13
Art. 13	Responsabile della fornitura	13
Art. 14	Divieto di varianti introdotte dall'Affidatario	14
Art. 15	Anticipazione del prezzo, acconto e saldo	14
15.1	Anticipazione del prezzo	14
15.2	Pagamenti in acconto e saldo	15
Art. 16	Responsabilità e manleva	15
Art. 17	Obblighi di formazione e istruzione del personale	15
Art. 18	Obblighi retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali	15
Art. 19	Obblighi di riservatezza	15
Art. 20	Obblighi di comunicazione e visibilità (Reg. UE 2021/1060)	16
Art. 21	Altri obblighi	16
Art. 22	Proprietà intellettuale e trasferimento dei diritti	16
Art. 23	Penale per ritardato adempimento	17
Art. 24	Inadempimenti e risoluzione del contratto	17
Art. 25	Verifica di conformità	18
Art. 26	Tracciabilità dei flussi finanziari	18
Art. 27	Fatturazione	18
Art. 28	Pagamenti	19
Art. 29	Foro competente	19

Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato descrive le attività e prestazioni oggetto di affidamento, definendo le relative modalità di esecuzione, nonché le clausole che regolano il rapporto contrattuale tra le Parti.

Ai fini del presente Capitolato, agli infrascritti termini è attribuito il significato di seguito riportato:

- **“Fornitura”** o **“Fornitura oggetto di affidamento”** o **“di appalto”**: si intende la fornitura indicata in epigrafe, costituita dall’insieme delle prestazioni e attività nel prosieguo specificate, da eseguirsi secondo le modalità e le condizioni qui stabilite;
- **“Affidatario”** o **“Fornitore”**: si intende l’operatore economico sottoscrittore del contratto d’appalto a cui è affidata l’esecuzione della fornitura;
- **“Stazione Appaltante”** o **“GALP”**: si intende l’Associazione **Gruppo di Azione Costiera Dei Due Mari**, nel prosieguo anche **“GAC DEI DUE MARI”**, avente codice fiscale 92021840894;
- **“Appalto”** o **“contratto”**: si intende il contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto l’esecuzione della fornitura descritta nel presente Capitolato, stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Affidatario a seguito della procedura di scelta del contraente;
- **“Parti”**: i soggetti stipulanti il contratto d’appalto (Stazione Appaltante e Affidatario).

Art. 2 Fonte di finanziamento

La fornitura oggetto di appalto è finanziata a valere sulla Priorità 3 del PN FEAMPA 2021/2027, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo del GAC DEI DUE MARI (C.F. 92021840894) identificata con i codici SIGEPA 4/331215/23/SI e C.U.P. G55C23000180009, giusto D.D.G. n. 197 del 26/06/2024 del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea.

Art. 3 Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione

La fornitura oggetto di appalto è volta ad attuare l’Azione 2.A “Campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti nell’ambiente marino e costiero” della suddetta Strategia di Sviluppo Locale, che ha l’obiettivo specifico di accrescere, nell’area territoriale del GALP, il livello di informazione e di responsabilità delle comunità locali sulla tutela dell’ambiente marino e costiero.

L’appalto ha per oggetto la progettazione, la prototipazione, la produzione, il trasporto e la posa in opera di **n. 35 (trentacinque)** contenitori metallici sagomati a forma di pesce per il conferimento e la raccolta di rifiuti plastici, dotati delle caratteristiche tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche di cui al successivo art. 4, fatto salvo l’eventuale esercizio della clausola di opzione per un quantitativo massimo di n. 12 manufatti aggiuntivi.

La fornitura deve intendersi “chiavi in mano” e comprende, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, tutte le attività, le prestazioni, i materiali, le attrezzature, i trasporti, la manodopera e gli adempimenti necessari per la perfetta esecuzione della fornitura, completa e pienamente funzionante, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il Fornitore è obbligato alle seguenti prestazioni e attività:

- **Progettazione** dei manufatti metallici oggetto di fornitura:
 - elaborazione dei disegni tecnici di dettaglio, completi di viste (frontale, laterale e superiore), sezioni, assonometrie, vista esplosa e dettagli costruttivi (attacchi pinne e occhi, fissaggio rete, piedistallo, sportello di apertura, targa, giunzioni, ecc.), nonché di calcoli strutturali;
 - definizione dei materiali e delle lavorazioni e finiture, nel rispetto delle prescrizioni minime e dei requisiti prestazionali stabiliti dal presente Capitolato, con facoltà di proporre soluzioni migliorative purché equivalenti o superiori sotto il profilo qualitativo, funzionale, manutentivo e della durabilità;

- progettazione grafica del pannello informativo di cui al successivo paragrafo 4.5, comprensiva della definizione di materiali, dimensioni, geometria, sistemi di fissaggio, contenuti grafici, cromie, pittogrammi e modalità di integrazione con il manufatto, nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato;
- sviluppo di render che mostrino in modo realistico i manufatti oggetto di fornitura.

La progettazione dovrà realizzarsi entro i tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 5.

L'avvio della successiva fase di realizzazione del primo esemplare è subordinato all'approvazione degli elaborati esecutivi da parte della Stazione Appaltante; eventuali osservazioni, richieste di integrazione o modifiche formulate dalla Stazione Appaltante dovranno essere recepite dal Fornitore, a propria cura e spese, prima dell'avvio della fase realizzativa.

È convenuto che la progettazione esecutiva deve intendersi utilizzabile per l'eventuale produzione dei manufatti aggiuntivi che dovessero essere richiesti dalla Stazione Appaltante in esercizio della clausola di opzione di cui al successivo articolo 6, senza necessità di ulteriori attività progettuali sostanziali. Conseguentemente, qualora l'opzione venga esercitata ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo dei manufatti aggiuntivi sarà determinato senza riconoscimento di ulteriori compensi per la progettazione esecutiva, il cui costo deve intendersi integralmente remunerato nell'ambito dell'affidamento principale.

- **Realizzazione del primo esemplare (prototipazione):** realizzazione di un primo esemplare in scala reale del contenitore oggetto di fornitura, completo in ogni sua parte e realizzato con materiali e finiture definitive, da sottoporre all'approvazione della Stazione Appaltante prima dell'avvio della produzione.

L'approvazione del primo esemplare costituisce condizione necessaria per l'avvio della produzione dei restanti n. 34 contenitori. Il primo esemplare approvato sarà considerato parte integrante della fornitura e concorrerà al raggiungimento del quantitativo complessivo.

Eventuali modifiche e adeguamenti del primo esemplare richiesti dal GALP dovranno essere recepiti e apportati dal Fornitore, a propria cura e spese, prima dell'avvio della produzione.

La realizzazione del primo esemplare dovrà realizzarsi entro i tempi di cui al successivo articolo 5.

- **Produzione:** realizzazione in piccola serie dei restanti n. 34 contenitori in conformità al primo esemplare approvato e agli elaborati esecutivi validati, da intendersi comprensiva di:
 - approvvigionamento dei materiali, dei componenti e degli accessori necessari alla completa realizzazione dei manufatti;
 - esecuzione di tutte le lavorazioni, operazioni di assemblaggio, finiture e trattamenti previsti dal presente Capitolato, inclusi la fornitura e il fissaggio del pannello informativo di cui al successivo articolo.

- **Trasporto e logistica:** movimentazione, carico, trasporto e scarico di tutti i manufatti presso i siti di destinazione finale, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza stradale e di cantiere.

I manufatti oggetto di fornitura dovranno essere installati in ambiti urbani ad elevato transito pedonale e frequentazione, quali piazze, aree pedonali, viali, lungomari, parchi pubblici e spazi di aggregazione, tutti ubicati in aree marittimo-costiere dei Comuni di Portopalo di Capo Passero, Pachino, Noto, Pozzallo, Avola, Ispica e Modica.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto esclusivo di determinare la distribuzione territoriale della fornitura (ovvero quanti manufatti dovranno essere installati in ciascuno dei citati Comuni, fino alla concorrenza del quantitativo complessivo) nonché i siti di destinazione dei contenitori, dandone comunicazione al Fornitore in sede di approvazione del primo esemplare o comunque prima dell'avvio della fase di produzione.

- **Posa in opera:** installazione a regola d'arte dei contenitori completi di pannello informativo nei siti di destinazione individuati dalla Stazione Appaltante, comprensiva di tutte le operazioni necessarie al corretto posizionamento, fissaggio al suolo. La prestazione include la fornitura e l'impiego di tutti i materiali e dispositivi di ancoraggio necessari, nonché ogni attività accessoria utile a garantire la stabilità, la sicurezza e la corretta funzionalità del manufatto in esercizio.

Qualora disposto dalla Stazione appaltante, la posa in opera dei contenitori oggetto di fornitura dovrà essere eseguita alla presenza di personale tecnico incaricato dal Comune territorialmente competente, al fine di consentire l'esatta ubicazione dei luoghi di posa nonché il controllo delle modalità esecutive.

Il Fornitore dovrà comunque dare congruo preavviso alla Stazione appaltante dell'inizio della fase di consegna e concordarne la data e l'orario di esecuzione, senza che ciò comporti compensi o oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalle prestazioni e attività sopra elencate si intendono interamente compresi nel corrispettivo contrattuale, senza possibilità di richieste di compensi aggiuntivi.

Il luogo di esecuzione dell'appalto è il territorio di riferimento del GALP, comprendente i Comuni di Portopalo di Capo Passero, Pachino, Noto, Pozzallo, Avola, Ispica e Modica, e tutte le attività e prestazioni dovranno essere espletate in rigorosa conformità alle specifiche tecniche ed operative stabilite nel presente Capitolato.

La Stazione Appaltante potrà convocare riunioni operative per finalità connesse a pianificazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione della fornitura, che si svolgeranno nella propria sede legale in Portopalo di C.P. salvo diverso accordo con l'Affidatario; eventuali spese di trasferta e soggiorno del personale dell'Affidatario saranno a carico di quest'ultimo.

Art. 4 Requisiti tecnico-costruttivi, funzionali ed estetici dei manufatti metallici

4.1 Specifiche concettuali, funzionali ed estetiche

I contenitori oggetto di fornitura, in quanto destinati ad essere installati in spazi pubblici ad alta frequentazione, sono concepiti come elementi di arredo urbano multifunzionale: non solo cestini metallici per il conferimento e la raccolta differenziata di plastiche ma anche strumenti attivi di educazione ambientale grazie alla loro peculiare struttura a sagoma di pesce e a rete metallica.

Essi dovranno tassativamente presentare una configurazione estetico-funzionale a sagoma di pesce, caratterizzata da elementi anatomici: occhi, pinne e bocca, quest'ultima a formare un'apertura frontale per l'introduzione dei rifiuti plastici, oltre che essere costituiti da una struttura a rete metallica in grado di rendere visibile esteriormente il contenuto interno.

Tale configurazione unisce la funzionalità della raccolta differenziata di plastiche ad una forte componente a valenza ambientale e comunicativa, in particolare per il contrasto al fenomeno del *marine litter*: da un lato, la sagoma a forma di pesce è simbolo diretto e universalmente riconoscibile dell'ecosistema marino capace di attrarre l'attenzione degli utenti; dall'altro, l'evidenza dell'accumulo di bottiglie e imballaggi di plastica all'interno della "pancia" del pesce (formante il corpo del contenitore) costituisce di per sé un'istruzione d'uso implicita, basata sul principio della comunicazione per emulazione, che orienta intuitivamente l'utenza all'utilizzo corretto del contenitore e al conferimento dei rifiuti plastici. Ciò evoca il nesso tra plastiche disperse e tutela del mare, conferendo al manufatto un elevato potere attrattivo e identitario, in grado di trasmettere un messaggio immediato e facilmente comprensibile ed attuare un'azione permanente di educazione ambientale delle comunità costiere, grazie alla sua presenza.

I contenitori metallici oggetto di fornitura dovranno pertanto essere progettati e realizzati in modo da coniugare funzionalità, valore estetico ed efficacia comunicativa, al fine di:

- incentivare il corretto conferimento dei rifiuti plastici;
- ridurre l'abbandono incontrollato dei rifiuti plastici;
- sensibilizzare cittadini e visitatori sulle conseguenze dell'inquinamento marino e sull'importanza della tutela degli ecosistemi marini e costieri;
- migliorare la qualità e il decoro degli spazi pubblici;
- promuovere comportamenti virtuosi e sostenibili.

4.2 Caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive

I manufatti metallici oggetto di fornitura dovranno:

- (**sagoma**) assumere una configurazione tridimensionale a forma di pesce, caratterizzata da elementi sagomati saldati alla struttura portante che ne rappresentino parti anatomiche quali pinne, occhi e bocca;
- (**altezza**) avere un'altezza totale (comprensiva di piedistallo, corpo contenitore e parti estetiche) di circa 130 cm;
- (**corpo contenitore**) essere costituiti da un corpo contenitore realizzato mediante struttura portante in tondino pieno di acciaio di alta qualità (Ø 8 mm. min.) sagomato, che sia rivestita con rete metallica zincata (a maglia quadrata, rettangolare, ondulata intrecciata o di altra geometria) di colore grigio metallico e filo spessore almeno 2 mm, idonea a garantire visibilità del contenuto e resistenza meccanica.

Il corpo contenitore dovrà avere una sezione orizzontale ovale tronca con dimensioni indicative di 30x45 cm o altra equivalente, con rastremazioni superiore ed inferiore, nonché un'altezza utile di almeno 90 cm con una capacità totale non inferiore a 75 litri.

La geometria dei contenitori dovrà comunque essere progettata e ottimizzata al fine di rendere massimo il volume interno utile e, conseguentemente, la capacità di raccolta dei rifiuti, che dovrà risultare la più elevata tecnicamente ottenibile; dovranno pertanto essere sviluppate soluzioni progettuali che consentano di massimizzare la capacità reale dei contenitori, fermo restando il rispetto dei requisiti prestazionali e costruttivi previsti dal presente capitolato.

- (**apertura frontale per conferimento dei rifiuti**) presentare un'apertura frontale integrata nel corpo del manufatto che riproduca la bocca di un pesce, opportunamente dimensionata (largh. min. 20 cm) per consentire il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.

Tale apertura dovrà essere chiaramente identificabile come elemento funzionale di introduzione dei rifiuti, oltre che perfettamente integrata nel disegno complessivo del contenitore, senza alterarne il valore estetico e iconico; la bocca dovrà essere realizzata con profili arrotondati e privi di spigoli vivi, garantendo sicurezza, semplicità d'uso e immediatezza di conferimento.

- (**sportello di apertura per svuotamento e raccolta dei rifiuti**) essere provvisti di uno sportello di apertura destinato alle operazioni di svuotamento e raccolta dei rifiuti, che dovrà essere:
 - strutturalmente integrato nel corpo del manufatto e coerente con il design complessivo, riducendo al minimo i giochi e le tolleranze di accoppiamento tra lo sportello e il corpo del contenitore;
 - eventualmente apribile con movimento a ribalta inferiore;
 - opportunamente dimensionato (min. 20 x 30 cm) per consentire la raccolta dei rifiuti da parte degli operatori ecologici, garantendo sicurezza, resistenza all'uso e funzionalità;
 - specificamente progettato per resistere ad atti vandalici e manomissioni, adottando requisiti costruttivi, sistemi e/o soluzioni tecniche (anche di tipo magnetico o tramite utensili speciali standardizzati) che non prevedano l'impiego di serrature tradizionali a chiave né di pedali esterni di apertura.

Qualora l'articolazione dello sportello sia realizzata mediante cerniere, perni o sistemi equivalenti, gli elementi di rotazione dovranno risultare non accessibili dall'esterno o adeguatamente protetti;

il sistema di svuotamento dei contenitori dovrà garantire che, una volta richiuso lo sportello, il bloccaggio avvenga senza richiedere azioni manuali aggiuntive di serraggio, aggancio o messa in sicurezza da parte dell'operatore ecologico.

- **(base di supporto e fissaggio al suolo)** essere autoportanti, sostenuti da piede centrale in tubolare d'acciaio avente altezza pari a circa 30 cm, diametro esterno min. 50 mm e spessore non inferiore a 2 mm, saldato su piastra in acciaio di base circolare di spessore min. 8 mm e diametro idoneo, predisposta con almeno n. 4 fori per il fissaggio al suolo mediante tasselli meccanici o sistemi equivalenti, che ne garantiscano un ancoraggio stabile e duraturo;
- **(aree e superfici di installazione)** essere idonei all'installazione su pavimentazioni lapidee e superfici in calcestruzzo o pietra naturale o assimilabili, in ambiti urbani, quali piazze, aree pedonali, viali, lungomari, parchi pubblici e spazi di aggregazione, ubicati in contesti costieri e marittimi ad elevato transito pedonale e frequentazione.

I contenitori oggetto di fornitura dovranno essere realizzati a regola d'arte mediante elementi saldati e assemblati tra loro, nonché adeguatamente rifiniti, in modo da garantire stabilità, robustezza, resistenza, sicurezza e durabilità nel tempo. Gli stessi dovranno risultare idonei all'installazione permanente in spazi pubblici esterni caratterizzati da forte esposizione agli agenti atmosferici e ad alto tasso di umidità.

4.3 Requisiti di sicurezza

I contenitori metallici oggetto di fornitura dovranno essere progettati, realizzati e rifiniti a perfetta regola d'arte tali da essere privi di elementi di rischio, difetti strutturali o potenziali fonti di infortunio. L'intera struttura e tutte le superfici (esterne ed interne) dei contenitori, incluse le parti anatomiche del pesce che ne caratterizzano la sagoma, dovranno essere perfettamente levigate e prive di bave di lavorazione, spigoli vivi, sporgenze taglienti, saldature difettose, parti eccessivamente sporgenti o qualsiasi altro elemento che possa costituire fonte di pericolo, rischio di taglio, abrasioni o lesioni. Tali requisiti di sicurezza dovranno essere garantiti a tutela dell'incolumità pubblica, anche in condizioni di elevato afflusso, e per l'utenza (inclusi bambini, anziani e soggetti con ridotte capacità motorie) in condizioni di normale utilizzo ai fini del conferimento dei rifiuti, oltre che per gli operatori ecologici addetti alla raccolta differenziata, durante le operazioni di apertura/chiusura dello sportello e di svuotamento dei contenitori.

4.4 Trattamenti e finiture

I manufatti metallici e i loro componenti dovranno essere sottoposti (dopo assemblaggio) a finiture, verniciature e trattamenti protettivi superficiali, che siano certificati per l'applicazione su supporti metallici di diversa natura e idonei a garantirne la durabilità nel tempo (di almeno 5 anni), la resistenza agli agenti atmosferici, la protezione contro fenomeni di corrosione, degrado e usura, in relazione alla classe di esposizione e alle condizioni ambientali di esercizio (caratterizzate da elevata aggressività atmosferica dovuta alla presenza di aerosol salino).

Tutte le superfici dovranno essere preventivamente preparate mediante idonei processi di pulizia e trattamento, comprensivi di primer, strati intermedi e finitura, o con sistemi equivalenti, tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche meccaniche, funzionali ed estetiche dei manufatti per l'intera vita utile dell'intervento.

È prescritta l'applicazione di vernici di alta qualità caratterizzate da eccellente adesione al supporto metallico, nonché da elevata resistenza alla corrosione, alla luce (radiazioni UV) e all'umidità (in conformità alle norme tecniche UNI EN ISO 2409, UNI EN ISO 9227, UNI EN ISO 16474-3 e UNI EN ISO 6270-1) e che siano in grado di garantire un'elevata resa coprente e uniformità delle finiture.

4.5 Pannello informativo

Il Fornitore è tenuto a curare integralmente la progettazione, l'elaborazione grafica, la realizzazione e la fornitura di apposito pannello informativo da applicare su ciascuno dei contenitori oggetto della fornitura, assumendosi ogni onere e responsabilità.

Il pannello informativo, in targa metallica o lastra in policarbonato compatto semitrasparente o trasparente anti-UV o altro supporto equivalente, dovrà essere sagomato secondo la geometria del manufatto e riportare le indicazioni di conferimento e i pittogrammi della raccolta differenziata; esso dovrà presentare sfondo e/o elementi grafici di colore giallo identificativi della raccolta di plastica e metalli e dovrà essere fissato al contenitore mediante rivettatura permanente o viteria antimanomissione in acciaio inossidabile.

Il pannello informativo e le relative serigrafie, stampe, pellicole o altri sistemi di marcatura dovranno essere realizzati con materiali idonei all'impiego in ambiente esterno costiero e marittimo, resistenti all'azione dei raggi UV, degli agenti atmosferici, dell'umidità e delle escursioni termiche, prevenendo evidenti fenomeni di scolorimento, distacco, delaminazione, opacizzazione o deterioramento.

Il Fornitore è comunque obbligato a elaborare soluzioni progettuali che lascino visibile il contenuto del manufatto senza perdere l'immediata identificazione della frazione di raccolta.

Le soluzioni proposte dovranno altresì garantire un adeguato inserimento estetico e formale degli elementi informativi rispetto al contenitore, assicurando coerenza compositiva, armonia delle proporzioni e qualità percettiva complessiva del manufatto, evitando applicazioni o configurazioni che risultino incongrue, invasive o tali da comprometterne il decoro e la riconoscibilità.

L'applicazione dei pannelli dovrà essere eseguita a regola d'arte presso il luogo di produzione dei contenitori o comunque prima del trasporto, in modo da assicurare la perfetta integrazione funzionale ed estetica dell'elemento informativo con il manufatto, senza necessità di ulteriori lavorazioni, assemblaggi o adeguamenti all'atto dell'installazione.

4.6 Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la fornitura oggetto di appalto deve rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) attualmente in vigore e nello specifico i:

- “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”, adottati con D.M. 7 febbraio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (pubblicato nella G.U. n. 69 del 22/03/2023, in vigore dal 20 luglio 2023).
- “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)”, adottati con D.M. 7 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (pubblicato in G.U. n. 92 del 19/04/2025, in vigore dal 18 giugno 2025);

A norma dei richiamati Criteri ambientali minimi, l'Affidatario è obbligato a rispettare le specifiche tecniche ed ambientali appresso riportate:

- 1) **Componenti metallici:** i metalli utilizzati per la realizzazione dei manufatti oggetto di fornitura devono rispettare le percentuali minime di materiale riciclato previste dalla normativa;
- 2) **Sostanze pericolose e trattamenti superficiali:** le finiture, le verniciature e i trattamenti protettivi superficiali applicati ai manufatti oggetto di fornitura non devono contenere metalli pesanti (piombo, cadmio, cromo esavalente) né rilasciare COV (Composti Organici Volatili) oltre i limiti di legge, risultando a basso impatto ambientale;

- 1) **Disassemblabilità e fine vita:** i contenitori devono essere progettati applicando i principi dell'eco-design per facilitare la manutenzione, la riparazione e il recupero a fine vita: essi dovranno pertanto essere riciclabili o recuperabili e i diversi materiali che li compongono dovranno poter essere separati agevolmente con attrezzi comuni per essere avviati alle rispettive filiere di riciclo;
- 2) **Indicazioni obbligatorie:** devono essere applicati ai contenitori diciture e simboli grafici per il corretto conferimento dei rifiuti plastici (prevenendo l'introduzione di frazioni estranee);
- 3) **Accessibilità ed ergonomia:** l'altezza e la conformazione dell'apertura per il conferimento dei rifiuti devono essere progettate in modo da consentire una facile fruizione da parte di tutta la cittadinanza (inclusi bambini, anziani e soggetti con ridotte capacità motorie).

Il Fornitore è tenuto a dimostrare il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole ambientali previste dai Criteri Ambientali Minimi richiamati nel presente articolo mediante la produzione di idonea documentazione probatoria, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), certificazioni di prodotto e/o dichiarazioni del produttore, schede tecniche e schede di sicurezza delle vernici e degli altri prodotti utilizzati, disegno tecnico esploso del manufatto con le istruzioni per lo smantellamento a fine vita e l'indicazione dei codici di riciclabilità dei singoli materiali. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento ulteriore documentazione, certificazioni, rapporti di prova o attestazioni, qualora ritenuti necessari per verificare l'effettiva conformità dei prodotti forniti ai requisiti ambientali prescritti.

4.7 Render illustrativi

Fermo restando che la fornitura di cui al presente Capitolato ha ad oggetto unità identiche tra loro dello stesso prodotto finale, si forniscono di seguito i render illustrativi di possibili configurazioni del manufatto, con varianti di dettaglio (anche combinabili tra loro).

Le seguenti immagini hanno carattere puramente illustrativo e descrittivo, senza alcun valore vincolante, in quanto il design e le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto oggetto di fornitura saranno determinati unicamente all'esito delle fasi di progettazione e prototipazione.



Resta inteso che il Fornitore non potrà sollevare eccezioni o pretese basate sulle rappresentazioni sopra riportate, gravando sullo stesso l'onere di sviluppo progettuale secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

4.8 Tolleranze dimensionali e modifiche progettuali

Le dimensioni strutturali dei contenitori indicate nel presente articolo devono intendersi meramente indicative e potranno subire lievi variazioni in fase di progettazione e di validazione degli elaborati esecutivi, entro una tolleranza di ± 5 cm, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche funzionali, estetiche e prestazionali del manufatto. È fatta salva la possibilità di introdurre, nella stessa fase, ulteriori rifiniture estetiche finalizzate al miglioramento della sagoma e/o adeguamenti volti ad incrementare la funzionalità e l'usabilità dei contenitori, nonché ad assicurarne la conformità alle normative vigenti.

Il Fornitore è tenuto a conformarsi alle scelte della Stazione Appaltante, nei limiti delle varianti e degli adeguamenti qui previsti, senza poter rifiutarne l'esecuzione e senza che ciò possa comportare la richiesta di maggiori compensi, indennizzi o corrispettivi aggiuntivi, in quanto i relativi oneri devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 5 Progettazione e realizzazione del primo esemplare

Il Fornitore è tenuto a sviluppare la progettazione dei manufatti oggetto della fornitura e a trasmettere alla Stazione Appaltante i relativi elaborati entro il termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero entro il diverso termine autorizzato dalla Stazione Appaltante comunque **non superiore a 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla medesima data.

La progettazione dovrà definire compiutamente tutti gli aspetti tecnici, costruttivi, dimensionali, funzionali ed estetici dei manufatti e gli elaborati esecutivi dovranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavole grafiche, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, indicazione dei materiali, sistemi di apertura e chiusura, modalità di conferimento dei rifiuti, soluzioni di ancoraggio, finiture superficiali, pannello informativo e ogni ulteriore elemento necessario a definire compiutamente il manufatto, nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al precedente articolo 3.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante una valutazione comparativa delle possibili soluzioni progettuali, l'Appaltatore dovrà presentare almeno **n. 3 differenti configurazioni del prodotto**, tutte conformi ai requisiti tecnico-costruttivi, funzionali ed estetici dei manufatti metallici di cui al precedente articolo 4. Le proposte dovranno differenziarsi sotto il profilo estetico e/o costruttivo (anche per diversa configurazione del pannello informativo) e per ciascuna di esse il Fornitore dovrà produrre tutti gli elaborati esecutivi richiesti.

La Stazione Appaltante procederà all'esame degli elaborati e potrà formulare osservazioni, richieste di chiarimento o indicazioni integrative. L'Appaltatore sarà tenuto ad adeguare la documentazione progettuale alle richieste formulate senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, ove le stesse risultino coerenti con le prescrizioni contrattuali e con le finalità dell'intervento.

La validazione degli elaborati esecutivi da parte della Stazione Appaltante costituisce condizione necessaria per l'avvio della produzione del primo esemplare.

Entro il termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione della validazione degli elaborati esecutivi, il Fornitore dovrà realizzare e presentare alla Stazione Appaltante il primo esemplare del manufatto, completo in ogni sua parte e conforme alla soluzione progettuale approvata.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del primo esemplare al fine di accertarne la conformità agli elaborati esecutivi approvati, nonché alle specifiche tecnico-costruttive, funzionali ed estetiche previste dal presente Capitolato. Eventuali modifiche e adeguamenti del primo esemplare richiesti dal GALP dovranno essere recepiti e apportati dal Fornitore, a propria cura e spese, prima dell'avvio della produzione.

L'approvazione del primo esemplare costituisce condizione necessaria per l'avvio della produzione dei restanti n. 34 contenitori. Il primo esemplare approvato sarà considerato parte integrante della fornitura e concorrerà al raggiungimento del quantitativo complessivo.

Art. 6 Clausola d'opzione

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, entro il termine di efficacia del contratto e comunque prima della certificazione di regolare esecuzione della fornitura, un'opzione per l'acquisto di ulteriori contenitori metallici aventi le medesime caratteristiche dimensionali, tecniche, estetiche e funzionali di quelli oggetto dell'affidamento principale.

L'opzione potrà essere esercitata qualora si rendano disponibili, entro il suddetto termine, economie derivanti dall'affidamento e/o economie di progetto destinabili al medesimo intervento.

L'esercizio dell'opzione avverrà mediante apposita comunicazione scritta della Stazione Appaltante e comporterà l'obbligo del Fornitore di eseguire la fornitura aggiuntiva richiesta ai medesimi patti, condizioni e livelli prestazionali previsti dal contratto originario.

Il corrispettivo unitario dei manufatti eventualmente richiesti in esercizio dell'opzione sarà determinato applicando al prezzo unitario posto a base dell'affidamento lo stesso ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, con esclusione del costo della progettazione che sarà sviluppata e remunerata nell'ambito dell'affidamento principale, permanendo i costi relativi alla produzione, al trasporto, alla posa in opera, alle spese generali e all'utile d'impresa nelle medesime proporzioni contrattuali.

Il quantitativo massimo acquistabile mediante esercizio dell'opzione è pari a **n. 12 (dodici)** ulteriori contenitori metallici, per un importo massimo di euro **9.735,72 €** oltre IVA, di cui manodopera non soggetta a ribasso relativa all'opzione pari a **4.560,00 €**.

Per la determinazione del costo unitario stimato dei manufatti aggiuntivi e del valore massimo stimato dell'opzione si rimanda espressamente all'Allegato 3 (Analisi prezzi e quadro economico generale).

La Stazione Appaltante conserva la più ampia facoltà di non esercitare l'opzione, di esercitarla solo parzialmente ovvero per quantitativi inferiori rispetto al limite massimo sopra indicato, senza che il Fornitore possa avanzare pretese, compensi aggiuntivi, indennizzi o richieste risarcitorie di qualsiasi natura.

Art. 7 Documentazione fotografica

Ai fini della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e della rendicontazione dell'intervento a valere sul PN FEAMPA 2021-2027, il Fornitore è tenuto a produrre e trasmettere alla Stazione Appaltante (con le modalità dalla medesima prescritte) una completa documentazione fotografica così composta:

A) Documentazione fotografica di ciascun manufatto installato: per ogni contenitore oggetto di fornitura dovranno essere prodotte almeno n. 3 fotografie digitali a colori, georeferenziate e in formato elettronico ad alta risoluzione, idonee a documentare:

- il manufatto installato nella sua interezza;
- il corretto inserimento del manufatto nel contesto urbano, ambientale o territoriale di riferimento;
- elementi identificativi del luogo di installazione tali da consentirne l'individuazione univoca nel sito di destinazione.

Le riprese fotografiche dovranno essere effettuate da angolazioni e distanze tali da rendere chiaramente visibili sia il manufatto sia il contesto circostante, includendo, ove presenti, elementi riconoscibili o altri riferimenti utili all'identificazione del luogo di installazione.

La documentazione fotografica dovrà essere organizzata in formato digitale mediante apposite sottocartelle, una per ciascun manufatto installato; ciascuna sottocartella dovrà essere denominata secondo la seguente sintassi: "Comune di [denominazione del Comune] n. [numero progressivo del manufatto]" e dovrà contenere al suo interno le tre fotografie georeferenziate del corrispondente manufatto.

B) Documentazione fotografica delle principali fasi di esecuzione della fornitura: in aggiunta alla documentazione fotografica relativa ai singoli manufatti installati, il Fornitore dovrà produrre una raccolta fotografica composta da almeno n. 20 fotografie digitali a colori, in formato elettronico ad alta risoluzione, idonee a rappresentare le principali fasi di esecuzione della fornitura; tali fotografie dovranno essere tutte raccolte in un'unica sottocartella denominata "Esecuzione".

Tale documentazione dovrà consentire di documentare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di lavorazione e di assemblaggio dei manufatti presso l'officina, le fasi di finitura e preparazione alla consegna, le operazioni di carico e trasporto, nonché le attività posizionamento e posa in opera nei siti di destinazione.

È facoltà dell'Affidatario produrre un corredo fotografico più ampio rispetto ai quantitativi minimi sopra indicati ovvero riprese video; l'eventuale ulteriore materiale video-fotografico dovrà comunque essere pertinente alle attività e prestazioni svolte, oltretutto conferito nel rispetto della medesima struttura gerarchica, dei formati e della nomenclatura prescritti dal presente articolo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora le immagini trasmesse non consentano di verificare le fasi esecutive, l'avvenuta installazione dei manufatti, nonché la loro esatta localizzazione territoriale.

La documentazione fotografica di cui al presente articolo (in forma di cartella recante la denominazione abbreviata dell'appalto, al suo interno articolata in sottocartelle secondo la struttura gerarchica, la nomenclatura e i contenuti sopra indicati) dovrà essere prodotta ad ogni eventuale Stato di Avanzamento Lavori (SAL), proporzionalmente alle prestazioni e attività eseguite, ovvero a saldo finale; tale documentazione deve ritenersi obbligatoria per l'emissione dei certificati di pagamento.

Resta espressamente inteso che l'omessa consegna della documentazione fotografica di cui al presente articolo, l'incompletezza della stessa, la mancata osservanza della struttura gerarchica e della nomenclatura prescritte, nonché la trasmissione con modalità diverse da quelle statuite dal GALP, si configurano come mancato perfezionamento delle prestazioni contrattuali, legittimando la Stazione Appaltante a sospendere l'emissione dei certificati di pagamento fino all'integrale adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

La documentazione video-fotografica sarà considerata come non pervenuta, qualora la stessa risulti incompleta, non conforme alla struttura gerarchica e alle denominazioni richieste, ovvero trasmessa con modalità diverse da quelle prescritte dal GALP, restando a esclusivo carico dell'Affidatario l'onere della tempestiva regolarizzazione.

Tutti gli oneri relativi alla produzione, archiviazione e consegna della suddetta documentazione fotografica si intendono compresi nelle spese generali dell'Affidatario e inclusi nel corrispettivo contrattuale; pertanto, null'altro sarà dovuto all'impresa per tali attività.

Art. 8 Valore stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, e dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'opzione di cui all'articolo 6 del presente Capitolato concorre alla determinazione del valore complessivo dell'appalto, che di conseguenza è stimato in **39.873,80 €**, di cui costo della manodopera non soggetto a ribasso pari a 17.860,00 € e costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00 €, oltre imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 9 Stipula del contratto

La stipulazione del contratto d'appalto, tra la Stazione Appaltante (GAC DEI DUE MARI) e l'operatore economico aggiudicatario, avviene ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio tra le Parti per via telematica del documento contrattuale sottoscritto digitalmente.

Il rapporto contrattuale tra le Parti derivante dall'affidamento della fornitura è disciplinato dalle seguenti fonti e per quanto qui non espressamente previsto si rinvia ad esse:

- Regolamenti (UE) 2021/1060 e 2021/1139;
- Disposizioni attuative e procedurali del PN FEAMPA 2021-2027;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Documenti di gara (compresi l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, il Patto di legalità, il presente Capitolato e le stime economiche), ancorché non materialmente allegati al contratto di appalto;
- Normativa specifica che disciplina il servizi oggetto di appalto;
- Norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è obbligato a versare, al momento della stipula del contratto, l'imposta di bollo, il cui valore è determinato sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo contrattuale secondo la Tabella A di cui all'allegato I.4 al citato decreto.

Sono esenti dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito secondo le modalità telematiche e le istruzioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 240013/2023 del 28/06/2023 e alla risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28/6/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), ove dovranno essere indicati fra l'altro: i codici fiscali delle Parti contraenti; il Codice Identificativo di Gara (CIG); il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti art. 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" e il codice identificativo "40" denominato "stazione appaltante".

Tutte le spese riconducibili all'appalto, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del contratto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 10 Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale risulterà dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara, ovvero dal valore economico offerto dall'aggiudicatario, oltre I.V.A. Il corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri, costi e spese, nessuno escluso, anche se non specificamente menzionati nel presente Capitolato, necessari per la regolare esecuzione di tutte le prestazioni e attività oggetto dell'affidamento, oltre che di tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamenti nonché da quelle che venissero emanate successivamente alla stipula contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, dovendosi fare carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea; l’affidatario non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento di costo dei materiali, dei prodotti, della manodopera, dei servizi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 11 Durata del contratto e termine di esecuzione della fornitura

Il contratto avrà durata decorrente dalla data di stipula fino al 31 gennaio 2027, termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimate tutte le attività e prestazioni oggetto di affidamento.

L’Affidatario ha facoltà di richiedere almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, a pena di decadenza, un prolungamento della durata contrattuale esclusivamente per fini di rendicontazione della fornitura, restando invariato il prescritto termine di ultimazione delle attività e prestazioni oggetto di affidamento, che rimane fissato alla data sopra indicata.

L’eventuale concessione di proroga contrattuale è rimessa alla piena ed esclusiva discrezionalità della Stazione Appaltante e strettamente subordinata a ragioni di rendicontazione, senza che ciò costituisca un diritto in capo all’Affidatario ovvero una proroga del prescritto termine di ultimazione delle attività e prestazioni contrattuali; in caso di accoglimento della richiesta, la Stazione Appaltante stabilirà a propria descrizione un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale, entro il quale l’Affidatario dovrà provvedere alla completa rendicontazione della fornitura.

Resta inteso che l’inadempimento degli obblighi di rendicontazione a carico dell’Affidatario costituisce mancato perfezionamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 12 Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla e non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di nullità.

Art. 13 Responsabile della fornitura

Prima dell’avvio dell’esecuzione della fornitura l’Affidatario dovrà nominare un proprio Responsabile, nel prosieguo denominato “Responsabile della fornitura”, il quale dovrà:

- essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti connessi all’esecuzione della fornitura;
- monitorare, interfacciandosi con la Stazione Appaltante, la piena e corretta esecuzione delle attività e prestazioni oggetto di affidamento.

L’Affidatario è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o negligenza del proprio Responsabile della fornitura e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode del medesimo nel corso dell’esecuzione delle attività e prestazioni oggetto di affidamento.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione Appaltante al Responsabile della fornitura si riterranno inviate all’Affidatario, e quanto sarà dichiarato o sottoscritto dal Responsabile della fornitura, sarà considerato dichiarato o sottoscritto in nome e per conto dell’Affidatario.

Art. 14 Divieto di varianti introdotte dall’Affidatario

L’Affidatario non può introdurre di sua iniziativa alcuna variazione o modifica alla fornitura oggetto del contratto, se non risulti preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante; l’inosservanza di tale disposizione resterà ad esclusivo carico e responsabilità dell’Affidatario.

Le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la Stazione Appaltante lo giudichi opportuno, comportano a carico dell’Affidatario la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente.

Art. 15 Anticipazione del prezzo, acconto e saldo

15.1 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al **30% (trenta per cento)**.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La predetta garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 con le modalità previste dal medesimo articolo.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L’importo erogato a titolo di anticipazione sarà recuperato dalla Stazione Appaltante mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, in misura proporzionale all’importo di pagamento erogato sul valore del contratto di appalto; in ogni caso al completamento delle obbligazioni contrattuali, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

15.2 – Pagamenti in acconto e saldo

Ferma restando la facoltà di anticipazione del prezzo ai sensi del precedente paragrafo, potranno essere emessi stati di avanzamento della fornitura (SAL) sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e accertate, in relazione ai manufatti effettivamente realizzati, trasportati e installati, risultanti da idonea documentazione probatoria e dagli accertamenti effettuati dalla Stazione Appaltante.

Ai fini della contabilizzazione, saranno considerate le seguenti attività: progettazione; realizzazione dei manufatti; trasporto e posa in opera dei manufatti; l’importo di ciascun SAL sarà determinato applicando i prezzi unitari contrattuali ai quantitativi effettivamente eseguiti e verificati alla data di redazione dello stato di avanzamento.

L’emissione dei certificati di pagamento potrà avvenire al raggiungimento di un importo maturato non inferiore al **40% (quaranta per cento)** dell’importo contrattuale, fermo restando che la Stazione Appaltante potrà procedere all’emissione di SAL anche per importi inferiori qualora ciò si renda necessario ai fini del puntuale raggiungimento dei target di spesa e degli obiettivi finanziari collegati alla citata Strategia di Sviluppo Locale (C.U.P. G55C23000180009), compatibilmente con le esigenze di rendicontazione e le disponibilità finanziarie; l’esercizio di tale facoltà non costituisce un diritto in capo al Fornitore, né può essere invocato come precedente per deroghe successive, restando la stessa subordinata alle valutazioni proprie della Stazione Appaltante.

Il saldo finale sarà corrisposto a seguito della verifica di conformità della fornitura, previa verifica della completa esecuzione delle prestazioni contrattuali, della consegna della documentazione prevista dal Capitolato e dell'adempimento di ogni altro obbligo posto a carico del Fornitore.

Art. 16 Responsabilità e manleva

L'Affidatario risponde direttamente e in via esclusiva di ogni danno, infortunio o pregiudizio che possa derivare a persone o cose nell'esecuzione delle attività e prestazioni oggetto di affidamento; pertanto, l'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne il GAC DEI DUE MARI da qualsiasi pretesa, azione o richiesta risarcitoria, assumendo a proprio carico l'integrale risarcimento dei danni arrecati, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 17 Obblighi di formazione e istruzione del personale

L'Affidatario è obbligato ad impiegare personale adeguatamente formato, istruito e informato in ordine alle modalità operative di esecuzione delle attività e prestazioni, alla documentazione video-fotografica da acquisire, nonché agli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato.

È onere esclusivo dell'Affidatario trasferire ai propri dipendenti e collaboratori le eventuali direttive impartite dalla Stazione Appaltante, assicurando che l'esecuzione delle attività e prestazioni avvenga nel pieno rispetto di tali istruzioni.

L'inosservanza delle modalità di esecuzione dovuta a carenze addestramento del personale sarà considerata inadempimento contrattuale.

L'Affidatario rimane l'unico responsabile dell'operato del proprio personale, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o danno derivante da errori esecutivi.

Art. 18 Obblighi retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali

L'Affidatario è obbligato a dare piena attuazione, nei riguardi del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, agli obblighi retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e ad ogni patto di lavoro convenuto, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; tutti i relativi oneri sono a carico dell'Affidatario, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

La Stazione appaltante è assolutamente estranea al rapporto di lavoro instaurato tra l'Affidatario e il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto; essa è espressamente sollevata da ogni responsabilità verso tale personale e mai potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere, per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, e a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al suddetto rapporto, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra tale personale e la Stazione appaltante.

Art. 19 Obblighi di riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati dati, informazioni, materiali e documenti, ivi compresi quelli che transitano per dispositivi e apparecchiature di elaborazione e trasmissione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo o forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Affidatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di eseguire le attività e prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, dovendosi ritenere lo stesso responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi anzidetti.

Gli obblighi di cui al presente articolo resteranno validi e vincolanti tra le Parti per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione, per qualsiasi causa, del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 20 Obblighi di comunicazione e visibilità (Reg. UE 2021/1060)

La fornitura oggetto di appalto afferisce ad intervento cofinanziato con risorse dell’Unione Europea nell’ambito del PN FEAMPA 2021/2027 e quindi assoggettato agli obblighi di comunicazione e visibilità di cui agli articoli 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’Allegato IX dello stesso. Ai fini dell’osservanza dei suddetti obblighi, la Stazione appaltante potrà richiedere al Fornitore l’apposizione nel pannello informativo degli elementi finalizzati a dare pubblicità all’intervento: emblema dell’UE, loghi istituzionali e del Programma, riferimenti al fondo europeo e all’operazione cofinanziata.

Art. 21 Altri obblighi

L’Affidatario è obbligato a:

- a) comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione idonea a dare conoscenza della corretta esecuzione della fornitura, nonché segnalare tempestivamente eventuali criticità o problematiche di natura tecnica, logistica o organizzativa che possano sopraggiungere in corso d’opera e che siano suscettibili di ostacolare o ritardare il regolare svolgimento delle attività e prestazioni;
- b) consentire alla Stazione Appaltante di procedere alle verifiche sull’esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali, nonché a fornire la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- c) partecipare alle riunioni che la Stazione Appaltante riterrà necessarie in relazione a pianificazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione della fornitura;
- d) comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- e) mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla fornitura oggetto di affidamento.

Art. 22 Proprietà intellettuale e trasferimento dei diritti

La Stazione Appaltante rimarrà proprietaria esclusiva di fotografie, audiovisivi, immagini, filmati, prodotti e qualsiasi altro materiale realizzati dall’Affidatario nell’esecuzione dell’appalto.

Tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale e d’autore si intenderanno trasferiti in via esclusiva e definitiva alla Stazione Appaltante; quest’ultima acquisirà la facoltà di utilizzare, cedere a terzi, pubblicare, diffondere o riprodurre tali materiali con ogni mezzo e supporto, senza limiti di tempo, spazio o modalità, intendendosi ogni relativo compenso già assolto nel corrispettivo d’appalto.

L’Affidatario garantisce la manleva della Stazione Appaltante da ogni eventuale pretesa azionata da terzi o dal personale impiegato in relazione ai suddetti diritti.

Art. 23 Penale per ritardato adempimento

In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali rispetto al termine di esecuzione di cui al precedente articolo 11, sarà applicata all'Affidatario, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, una penale giornaliera pari all'uno per mille (1‰) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo e previa contestazione scritta, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno.

L'importo complessivo delle penali dovute per il ritardato adempimento non potrà in alcun caso superare il 10 per cento (10%) di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo della penale sarà detratto dalla Stazione Appaltante all'atto del primo pagamento utile o mediante escussione della garanzia definitiva, qualora il credito non fosse capiente.

Art. 24 Inadempimenti e risoluzione del contratto

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante invierà, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), formale contestazione scritta all'Affidatario, il quale avrà facoltà di presentare le sue memorie e controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa contestazione. In assenza di riscontro entro tale termine, o qualora le giustificazioni fornite dall'Affidatario non siano ritenute idonee, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e/o procederà all'applicazione delle penali previste.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione della fornitura;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- frode o manifesta incapacità o grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- grave inadempimento conseguente a 5 (cinque) contestazioni nel corso della durata contrattuale, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- gravi e reiterate violazioni delle norme di legge, tali da compromettere la regolarità e la continuità della fornitura oggetto di affidamento;
- accertate violazioni alla normativa previdenziale, assistenziale, assicurativa e sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- esecuzione dell'appalto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interrotta esecuzione dell'appalto senza giustificato motivo;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- violazione degli impegni assunti dall'Affidatario con la sottoscrizione del Patto di legalità;
- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 19;
- violazione degli obblighi di comunicazione e visibilità di cui al precedente articolo 20;

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Stazione Appaltante comunica per iscritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, del Codice Civile.

La risoluzione dà alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'Affidatario con addebito ad esso degli ulteriori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante; l'esecuzione in danno non esime l'Affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione, l’Affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e alla corresponsione della maggiore spesa che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 25 Verifica di conformità

L’appalto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell’articolo 116 del D.Lgs. 36/2023, che è effettuata dal RUP o, se nominato, dal Direttore dell’esecuzione.

Resta espressamente inteso che l’omessa consegna della documentazione fotografica di cui al presente articolo 7, l’incompletezza della stessa, la mancata osservanza della struttura gerarchica e della nomenclatura prescritte, nonché la trasmissione con modalità diverse da quelle statuite dal GALP, si configurano come incompleto perfezionamento delle prestazioni contrattuali, precludendo il rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura oggetto di appalto.

Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente appalto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 13 agosto 2010, n. 136, e ss. mm. e ii., pertanto tutti i relativi movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando, per ogni transazione, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo Gara).

Ai fini dell’applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii. l’Affidatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge ed in particolare:

- ad avvalersi di Istituti di Credito o Poste Italiane SpA. per le transazioni relative all’appalto;
- a produrre apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà a firma del legale rappresentante ove siano indicati il conto corrente (bancario o postale) dedicato anche in via non esclusiva all’appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti o delle persone delegate ad operare su di essi;
- ad indicare il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) nei casi di legge.

Art. 27 Fatturazione

Le fatture emesse per la fornitura oggetto di affidamento devono riportare nel campo causale o in altra parte tutte le seguenti diciture e indicazioni, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di prescrivere l’apposizione di ulteriori elementi:

- “PN FEAMPA 2021/2027, Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo, C.U.P. G55C23000180009”;
- la denominazione dell’Azione a cui afferisce l’appalto;
- la denominazione esatta dell’appalto;
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
- il riferimento al numero progressivo dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) o al Saldo, nonché l’indicazione esatta del periodo temporale di esecuzione delle attività e prestazioni;
- la modalità di pagamento a mezzo bonifico bancario;
- l’istituto bancario e il numero di conto bancario internazionale (codice IBAN), che devono coincidere con quelli indicati nell’apposita dichiarazione resa dall’affidatario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.

L'apposizione delle suddette diciture, indicazioni o descrizioni costituisce condizione essenziale per garantire l'esatta riconducibilità dell'appalto, la piena ammissibilità della spesa e la rendicontazione dell'intervento a valere sul PN FEAMPA 2021-2027.

Le fatture emesse in difetto delle suddette diciture, indicazioni o descrizioni saranno rifiutate dalla Stazione Appaltante, con obbligo per l'Affidatario di provvedere tempestivamente all'emissione di una nota di credito (a totale storno del documento rifiutato) e di una nuova fattura conforme, senza che ciò costituisca titolo per la decorrenza di interessi moratori o altre penali per ritardato pagamento. Nei confronti della Stazione Appaltante non trova applicazione il meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, essendo esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui al richiamato articolo; pertanto l'IVA dovrà essere esposta in fattura secondo le modalità ordinarie e sarà corrisposta all'Affidatario unitamente all'imponibile.

Ai fini della fatturazione elettronica i dati di riferimento sono i seguenti:

- **Destinatario:** GAC DEI DUE MARI
- **Indirizzo:** Via Lucio Tasca n. 81 - 96010 Portopalo di C.P. (SR)
- **Codice Fiscale:** 92021840894
- **Codice Destinatario:** 0000000
- **PEC Destinatario:** gacdeiduemari@pec.it

L'Affidatario è pertanto obbligato a trasmettere le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) utilizzando l'indirizzo telematico (PEC) sopra riportato.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle fatture elettroniche qualora derivante da errata o incompleta imputazione dei dati telematici; in tal caso, l'Affidatario è tenuto a procedere immediatamente alla regolarizzazione della trasmissione.

Art. 28 Pagamenti

Il GAC DEI DUE MARI provvede ai pagamenti del corrispettivo contrattuale, subordinatamente alla disponibilità dei documenti amministrativi, contabili, tecnici e fiscali probanti l'effettività delle prestazioni contrattuali e la quantificazione degli importi dovuti, nonché ad avvenuta esecuzione con esito positivo delle verifiche di legge (inclusa quella di regolarità contributiva).

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente (bancario o postale) comunicato dall'Affidatario mediante apposita dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.

I pagamenti avverranno compatibilmente con le disponibilità finanziarie derivanti dalle erogazioni (sotto forma di anticipazione, SAL e saldo) del contributo pubblico concesso per la Strategia di Sviluppo Locale (giusto D.D.G. n. 197 del 26 giugno 2024 del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea) a valere sul PN FEAMPA 2021-2027, senza che eventuali ritardi nel trasferimento delle somme, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, possano costituire inadempimento della medesima.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere i pagamenti all'Affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile; tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 29 Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa all'applicazione del presente Capitolato e all'esecuzione del contratto d'appalto, non definita in via stragiudiziale, sarà devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Siracusa.